



**Repubblica Italiana**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**Tribunale Ordinario di Catanzaro**  
**Sezione Specializzata Imprese**

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,

dott.ssa Alessia Dattilo, Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 912 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza del 06/10/2023, con concessione alle parti dei termini di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra CURATELA FALLIMENTO SRL, in persona del curatore p.t.

(

) - convenuto -;

**Conclusioni delle parti:** come da "note di trattazione scritta" depositate

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela Fallimento Srl ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa, la responsabilità del convenuto per i danni conseguenti alla mala gestio e/o alla negligenza e/o all'inosservanza dei doveri, connesse allo svolgimento del ruolo di amministratore e liquidatore di s.r.l. in liquidazione", dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro con sentenza N. 33/2016 del 06.12.2016, e per l'effetto condannare l'odierno convenuto al risarcimento dei danni occorsi in favore del "Fallimento s.r.l. in liquidazione" in persona del curatore p.t., quantificati rispettivamente in € 467.137,33, prendendo come parametro di riferimento l'ammontare dei debiti e degli interessi maturati fino alla data del fallimento, in ragione della messa in liquidazione della*



società e della prosecuzione della suddetta attività senza un'utile prospettiva; in € 81.217,00, somma versata da Enterprise s.r.l. a s.r.l. a titolo di canone di fitto aziendale, indebitamente percepita dal dott. quale rimborso di finanziamenti effettuati in favore della società; in € 40.033,97, importo corrisposto a titolo di competenze professionali all'avv. sulla scorta di un illegittimo accordo intervenuto con la società, lesivo della par condicio creditorum; in € 134.283,00, quota residua del finanziamento del Patto Territoriale, non erogata in ragione del procedimento di revoca avviato da parte degli organi competenti e in € 32.500,00, per la fideiussione rilasciata da s.r.l., in assenza di alcuna autorizzazione, in favore di Società Cooperativa a Responsabilità Limitata e la conseguente insinuazione nel passivo del fallimento della S.p.A., cessionaria del credito vantato dal Credito Cooperativo danni, questi ultimi due, derivati dalla mancata impugnazione della delibera di rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli ex amministratori e conseguentemente dal mancato esperimento della suddetta azione, per un importo complessivo di € 755.171,30 (settecentocinquantacinquemilacentosettantuno/30), o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidare eventualmente anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”.

Si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della curatela attrice ovvero l'intervenuta prescrizione dell'azione dalla stessa proposta, per tutte le ragioni di cui in narrativa; 2) in via principale e nel merito, respingere integralmente, perché infondate sia in fatto che in diritto, le pretese avversarie, per le ragioni sopra dedotte. 3) in via meramente subordinata, per la davvero non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla Curatela, ridurre le pretese avanzate nei confronti del dr. 4) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite”.

La causa è stata istruita mediante CTU e, all'udienza del 11.10.2023, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da “note di trattazione scritta” depositate e la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche. All'esito, udito il Giudice relatore, la causa è stata decisa nella odierna camera di consiglio.

-----

Il fallimento attore ha instaurato il presente giudizio esercitando l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti di nella sua qualità di



amministratore unico della Srl (dal 16.02.2008 al 12.05.2009, data in cui la società è stata posta in liquidazione) e, poi, di liquidatore della Srl sino al fallimento dichiarato con sentenza n. 33/2016 del 06.12.2016 del Tribunale di Catanzaro, con domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni cagionati alla società e quantificati nella somma complessiva di € 755.171,30, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia con ricorso a valutazione equitativa.

A fondamento dell'avanzata domanda, la Curatela attrice ha dedotto che nella sua qualità di amministratore unico e, a partire dalla data del 12.05.2009, di liquidatore della s.r.l., ha posto in essere una serie di azioni ed omissioni in violazione dei doveri imposti dalla legge agli amministratori ed ai liquidatori, con grave pregiudizio per la società e per i creditori.

In particolare la Curatela ha contestato al convenuto: *“(i) l’assenza dei presupposti per la liquidazione e l’inutile protrarsi della stessa; (ii) il mancato recupero delle somme illegittimamente introitate dal dr. (iii) l’illegittimo pagamento delle competenze professionali all’avv. (iv) la mancata impugnazione della delibera del 14 luglio 2008 ed il mancato esercizio dell’azione di responsabilità contro i precedenti amministratori della società.”*

Parte attrice, pertanto, in ragione delle singole condotte commissive ed omissive illegittime contestate al convenuto, ha prospettato i seguenti danni causalmente connessi alla condotta inadempiente tenuta dal convenuto: i) danno pari a complessivi € 467.137,33, consistente nell’incremento della posizione debitoria della società ed, in particolare, degli accessori (interessi) connessi ai debiti sociali, causato dall’inutile protrarsi della procedura liquidatoria; ii) danno pari ad € 81.217,00 consistente nelle somme illegittimamente introitate dal dr. e non recuperate dal convenuto; iii) danno pari ad € 40.033,97, consistente nelle somme illegittimamente corrisposte, a titolo di competenze professionali, all’avv. iv) danno conseguente alla mancata impugnazione della delibera del 14 luglio 2008 ed al mancato esercizio dell’azione di responsabilità contro i precedenti amministratori della società, pari a complessivi € 166.783,00.

La Curatela ha quindi chiesto la condanna del convenuto al pagamento di un complessivo importo di € 755.171,30, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidare eventualmente anche in via equitativa.

### **Le eccezioni preliminari**

L’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte convenuta deve essere respinta.

Sul punto occorre, infatti, osservare che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei liquidatori, e dei sindaci di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e



2394 c.c., pur essendo tra loro distinte - in caso di fallimento - confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., la quale - assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la *ratio* ad essa sottostante identificabile nella destinazione di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

Come affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (Cass., sez. un., 23.01.2017, n. 1641).

La prescrizione dell'azione proposta nei confronti degli amministratori e dei sindaci per *mala gestio* resta, pertanto, quinquennale e decorre non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, o dalla cessazione dalla carica, bensì dal momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti e, per meglio dire, dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza di tale insufficienza. Detta disciplina, stante il disposto dell'art. 2489 c.c. che rinvia, quanto alla responsabilità del liquidatore, alle norme sull'amministratore, si applica anche ai liquidatori di società di capitali.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale incapacità, consistente nella eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale (che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo) né allo stato di insolvenza, trattandosi di uno squilibrio patrimoniale più grave e definitivo che può essere sia anteriore che posteriore alla dichiarazione di fallimento (*ex multis*, cfr. Cass. civ. n. 25977/2008; Cass. civ. n. 24175/15).

Per presunzione *iuris tantum*, fondata sull'*id quod plerumque accidit*, la manifestazione di tale insufficienza si identifica con la dichiarazione di fallimento, mediante lo spossessamento del debitore e la presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15839 del 23/07/2020; cfr. altresì, Cass. civ. n. 31204/2017, in motivazione: "la prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c., pur quando esercitata dalla procedura, decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli: non si tratta di aprire la strada ad un soggettivismo psicologico, ma della valutazione astratta di conoscibilità: non già mero fatto soggettivo di conoscenza del danno da parte del titolare dell'azione, bensì rilievo del dato oggettivo della sua conoscibilità da parte dei terzi



creditori, posti così nella condizione di poter esercitare proprio diritto”).

Tale presunzione non esclude come, in concreto, il *deficit* si sia manifestato in un momento, ma incombe sull'amministratore che eccepisce la prescrizione provare che l'insufficienza preesisteva e che era oggettivamente conoscibile da parte dei creditori in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. n. 13378, 12 giugno 2014 e, da ultimo, si veda, altresì, Cass. civ., sez. I, 29/12/2017 n. 31204; cfr. da ultimo: Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3552 del 06/02/2023: *“L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”*).

Ebbene, rileva il Tribunale, che, nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dal convenuto, il quale ha genericamente affermato che, proprio sulla base delle allegazioni attoree, il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dal 2005.

La prospettazione difensiva del convenuto appare, tuttavia, del tutto illogica in quanto la Curatela ha contestato al convenuto tutte condotte successive alla nomina del sig.                    quale amministratore della                    S.r.l. (avvenuta in data 16.02.2008) nonché successive alla nomina del convenuto quale liquidatore (avvenuta in data 12.05.2009). Ne deriva che le condotte illecite in tesi produttive di danno sono tutte – logicamente - successive al 2008; sicchè è del tutto inconferente che il convenuto invochi la giurisprudenza che fa decorrere il termine quinquennale di prescrizione dell'azione dei creditori indicando che la data di decorrenza della prescrizione dal 2005, poiché, relativamente a quella data (e fino al 2008), neppure sono state contestate condotte inadempimenti all'odierno convenuto. Il generico riferimento alla data del 2005 non risulta, pertanto, idoneo a provare che l'insufficienza patrimoniale fosse nota certamente ai creditori in data anteriore al fallimento dichiarato del 2016.

Il mancato assolvimento dell'onere incombente sulla parte che eccepisce la prescrizione induce il Collegio a ritenere che solo con la dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza con sentenza n. 33/2016 del 06.12.2016 del Tribunale di Catanzaro, i terzi siano venuti a conoscenza



dello stato di insolvenza della società, con la conseguenza che può individuarsi in tale ultima data il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione oggi esercitata dal curatore.

Ancora in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di incapacità ad agire sollevata dal convenuto, stante il chiaro disposto dell'art. 146 l.fall., che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori.

Invero, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, "In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2394 c.c. previsto per le sole società per azioni ma applicabile in via analogica in quanto, accedendo ad una diversa interpretazione, si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della s.r.l. e tenuto conto che dopo la novella dell'art. 2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali." (Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 23452 del 20/09/2019).

Le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto devono, pertanto, essere tutte disattese.

### **La responsabilità del liquidatore nei confronti della società: cenni in diritto**

In premessa, per individuare il contesto normativo applicabile alla fattispecie appare, poi, utile al Collegio soffermarsi, in primo luogo, sui poteri, doveri e responsabilità del liquidatore di società di capitali, nonché sulla natura dell'azione di responsabilità del liquidatore esercitata dal Curatore fallimentare e sul relativo onere probatorio.

Si occupa di individuare poteri ed obblighi del liquidatore il disposto dell'art. 2489 c.c. ai sensi del quale "*Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.*".

Il menzionato articolo, sulla responsabilità del liquidatore, dispone, poi, che "*I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori*".

La responsabilità del liquidatore è, dunque, retta dai medesimi principi stabiliti per gli amministratori in forza dell'espresso richiamo alle norme in tema di responsabilità degli amministratori.

Nonostante i doveri di amministratori e liquidatori non trovino una enumerazione precisa e



ordinata nella legge, essi possono condensarsi nel più generale obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio, che impone loro sia di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione del principio della *par condicio creditorum*, sia di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione.

Nella specie, debbono considerarsi “*atti utili alla liquidazione*”, ai sensi dell’art. 2489 c.c., tutti quelli volti alla realizzazione dell’attivo ed alla eliminazione del passivo sociale, in modo da consentire il riparto finale del residuo. La professionalità e la diligenza richieste secondo la natura dell’incarico conferito costituiscono parametri da valutarsi comunque con riferimento al fine ultimo della liquidazione ed estinzione della società ed al compimento dei soli atti utili al raggiungimento di tale scopo; l’attività discrezionale, e come tale insindacabile, dei liquidatori ha quindi come limiti la ragionevolezza e la coerenza con le finalità proprie della particolare fase della vita della società cui sono preposti. Analogamente alla responsabilità degli amministratori, anche quella dei liquidatori è quindi una responsabilità qualificata e, per non incorrere in responsabilità, i liquidatori devono agire con la diligenza del corretto liquidatore, determinata in relazione all’incarico ed alle specifiche competenze.

Per quanto concerne l’azione esercitata dal curatore si osserva, poi, che l’art. 146 l.fall., al secondo comma, dispone che “*Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall’articolo 2476, comma settimo, del codice civile.*” Il disposto del vigente art. 255 del d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) – non applicabile alla fattispecie *ratione temporis* - che riproduce, con alcune precisazioni, il contenuto dell’art. 146 l.fall. sopra richiamato detta le disposizioni per la legittimazione generale alle azioni di responsabilità da parte del curatore della liquidazione giudiziale e prevede che “*Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente: a) l’azione sociale di responsabilità; b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l’azione prevista dall’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.*”

Ebbene è opinione consolidata in giurisprudenza che l’azione di responsabilità esercitata dal



Curatore ex art. 146 L.F. ha carattere unitario ed inscindibile poiché cumula le azioni disciplinate dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. in un'unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, in modo tale che, venendo a mancare i presupposti dell'una, soccorrono i presupposti dell'altra (cfr. *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 04/12/2015, n. 24715).

In caso di fallimento, pertanto, le diverse azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e liquidatori di una società di capitali previste dal codice civile, pur rimanendo tra loro distinte, confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., la quale - assumendo connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la *ratio* ad essa sottostante identificabile nella destinazione di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

L'azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, in quanto trova la propria fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo (fra le più recenti, cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 17441 del 31/08/2016 e, da ultimo, cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ord. n. 2975 del 07/02/2020: "L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti").

Più in particolare, l'azione sociale di responsabilità si configura, secondo il costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, come un'azione risarcitoria volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori, poste in essere in violazione degli obblighi su di loro gravanti in forza della legge e delle previsioni dell'atto costitutivo ovvero dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. In tale contesto per gli amministratori di una società a responsabilità limitata, al pari di quelli delle società per azioni, è richiesta non la generica diligenza del mandatario, cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista.

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori (e dei liquidatori) verso la





società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori ed i sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 22911 del 11/11/2010).

Invero, merita di essere evidenziato che spetta all'attore l'onere dell'allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico.

In ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente e, in difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2005, n. 5960 secondo la quale sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore).

Ebbene, ribadito che l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, si può procedere ad analizzare nel merito la fondatezza dei 4 addebiti contestati dal fallimento all'ex amministratore convenuto.

### **Il merito: i) l'inutile protrarsi della liquidazione e l'omessa presentazione dell'istanza di accesso alle procedure concorsuali**

Parte attrice ha, in primo luogo, contestato al convenuto, nella sua qualità di ex amministratore della S.r.l., di aver consentito la messa in liquidazione della società, seppur non vi fossero i presupposti per una proficua liquidazione della società e di aver illegittimamente omesso di richiedere tempestivamente l'accesso della società ad una procedura concorsuale.

Sul punto la difesa attorea ha allegato che *“la messa in liquidazione, già di per sé tardiva, era sin dall'origine non sorretta dai presupposti essenziali per l'applicazione di questo istituto, considerando che la stessa non avrebbe mai potuto trovare soluzione positiva, stante l'assoluta-perdurante - mancanza di redditività dell'attività d'impresa, come sopra già evidenziato, e, soprattutto, considerata l'inesistenza di asset patrimoniali che potessero far presupporre la sussistenza di plusvalenze latenti tali da ricomporre lo squilibrio finanziario, in modo da procedere, conformemente alla ratio dell'istituto della liquidazione societaria, al pagamento integrale dei debiti”*.



Secondo parte attrice, infatti, l'inattendibilità dei bilanci degli esercizi precedenti alla fase di liquidazione ha determinato una non corretta rappresentazione dell'attivo patrimoniale; *“di detta circostanza, con tutta evidenza, il dott. utilizzando la normale diligenza richiesta all'organo amministrativo, avrebbe dovuto tenere conto, proprio in considerazione dell'importante attività di svalutazione dei crediti dallo stesso eseguita”*.

La società si trovava, in sostanza, secondo la Curatela, al momento della nomina del convenuto quale amministratore della società, nell'impossibilità di esperire una procedura di liquidazione conforme ai dettami di cui all'art. 2491 c.c., primo comma, *“Tuttavia, alcuna valutazione in tal senso è stata operata dall'ex amministratore, che, invero, ha proposto ai soci la messa in liquidazione della società, pur essendo consapevole dell'impossibilità di preservare il valore del patrimonio in ragione dell'assenza cronica di liquidità”*.

Sotto il profilo del danno causalmente connesso alla contestata inerzia dell'ex amministratore nel *“non ricorrere al Tribunale per l'adozione degli opportuni rimedi concorsuali finalizzati a tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende societarie”* la Curatela ha evidenziato *“la perdita di appetibilità del valore dell'immobile, le cui condizioni sono peggiorate sempre più con il trascorrere del tempo”* ed ha affermato che *“L'inutile trascinarsi della vita della società ha determinato, invero, un incremento esponenziale della debitoria, in particolare, degli accessori (interessi) connessi ai debiti sociali, con conseguenziale svuotamento anche dei principi di salvaguardia, garantita ai creditori dall'art. 51 L.F. e, soprattutto, dall'art. 52 L.F. (sospensione del decorso degli interessi).”*

Il danno, nella specie, secondo la Curatela, corrisponde ad € 174.576,58 pari al *“surplus”* di interessi, maturato sul credito di BNL in un contesto di inattività della società; € 145.648,99 pari al credito maturato per interessi di mora sulle somme portate nelle cartelle di pagamento dell'Agenzia delle Entrate; € 2.281,12 per interessi di mora sul credito ammesso vantato dal sig.

€ 6.166,64 per interessi di mora sul credito ammesso vantato dal sig.

€ 138.464,00 per l'ICI-IMU maturata e vantata Comune di con riferimento al periodo 2008-2016.

Ritiene il Tribunale che tale addebito sia rimasto sfornito di prova e che debba, pertanto, essere respinto.

In primo luogo rileva il Tribunale che la difesa della Curatela ha genericamente stigmatizzato *“l'inerzia degli organi amministrativi, reiteratasi nel tempo, nel non ricorrere al Tribunale per l'adozione degli opportuni rimedi concorsuali finalizzati a tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende societarie”* ma ha ommesso di specificare a quale procedura



concorsuale si facesse riferimento.

In ogni caso – a prescindere dalla necessaria considerazione dell'irrelevanza delle svariate contestazioni mosse dalla Curatela avverso gli altri amministratori precedenti al sig. e non convenuti nel presente giudizio – si evidenzia che, con riguardo alla procedura concorsuale del concordato preventivo, che “il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. b), l.fall., non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.” (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 14/06/2016). Mancando una specifica delega da parte dell'assemblea circa il concordato preventivo deve, dunque, escludersi un eventuale obbligo in capo al liquidatore a procedere con detta procedura concorsuale.

Con riguardo, poi, al fallimento (or liquidazione giudiziale) è necessario evidenziare che, ai sensi dell'art. 5 Legge fallimentare, *ratione temporis* applicabile, “*L'imprenditore (avente i requisiti soggettivi) che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

La nozione d'insolvenza rappresenta, invero, il necessario presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento dell'imprenditore commerciale e si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, con gli ordinari mezzi di pagamento. Anche l'art. 2 del CCII, al comma I, lett. b), definisce lo stato d'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In ragione del chiaro disposto normativo richiamato è da escludersi, pertanto, che sussista lo stato d'insolvenza in presenza di un passivo di bilancio, od allorché la difficoltà di adempimento delle obbligazioni sia momentanea, e non cronica, e riguardi non tutte le obbligazioni, ma solo poche obbligazioni in un lasso di tempo limitato.

L'insolvenza, invero, dev'essere valutata “dinamicamente, in relazione cioè al complesso delle operazioni economiche ascrivibili all'impresa: dunque a un elemento legato non all'incapienza in sé del patrimonio dell'imprenditore ma a una vera impotenza patrimoniale definitiva e irreversibile...” (Cass. civ. n. 29913/2018), e non è, invece, ravvisabile in una “mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte” (Cass. civ. n. 19611/2004; Cassazione civile sez. I, 05/09/2022, n.26131).



Stanti tali premesse rileva il Collegio che la Curatela né ha indicato la data in cui la società s.r.l. si sarebbe trovata in uno stato di insolvenza, né ha provato – o allegato - la sussistenza effettiva di uno stato di insolvenza in data anteriore al 2016.

Alla luce delle allegazioni attoree e della produzione documentale versata in atti, a parere del Collegio, manca, dunque, la prova di una situazione che imponesse al liquidatore diligente di presentare istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 6 l.fall. *ratione temporis* applicabile, in data anteriore al 2016.

Inoltre la Curatela attrice neppure ha allegato e provato che l'avvio tempestivo della procedura concorsuale avrebbe garantito una maggiore probabilità di soddisfacimento dei creditori, non avendo fornito alcun elemento utile al riguardo. E ciò senza considerare che la mancata richiesta, da parte del liquidatore, del fallimento o dell'ammissione ad altra procedura concorsuale, della società non integra di per sé un profilo di responsabilità, in assenza della specifica dimostrazione del fatto che tale declaratoria avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori sociali (Tribunale Roma Sent. n. 14898/2023).

E tale carenza probatoria non può essere supplita con l'istanza di rinnovazione/integrazione CTU richiesta dall'attore ancora in sede di scritti conclusionali in quanto il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (in questo senso, ex multis, cfr. Cass., 26 febbraio 2003, n. 2887; Cass. 31 luglio 2002, n. 11359; Cass., 7 marzo 2001; n. 3343, nonché, da ultimo, Cass., 6 aprile 2004, n. 6778).

Sotto altro profilo è, poi, necessario evidenziare, come opportunamente eccepito anche dalla difesa del convenuto, che manca la prova del nesso causale fra la condotta omissiva contestata all'ex liquidatore ed i danni indicati nell'atto di citazione, pari a complessivi € 467.137,33.

Invero, avendo l'attore indicato come danni gli interessi maturati dall'apertura della liquidazione fino alla declaratoria di fallimento, deve osservarsi che il richiamato art. 51 l.fall., *ratione temporis* applicabile, non riguarda tutti i crediti del fallito, in ragione del disposto dell'art. 55 l.fall., *ratione temporis* applicabile, il quale dispone che “*la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio*”.

Considerato, invero, che i crediti ipotecari e quelli privilegiati avrebbero prodotti interessi anche in costanza di procedure concorsuali, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la Curatela ha



indicato come danno cagionato dalla ritardata apertura della procedura fallimentare gli interessi maturati da BNL, che è un creditore ipotecario, il credito dell'Agenzia delle entrate, che è un credito privilegiato, e per i crediti vantati dai sig.ri e ha omesso di indicarne la natura privilegiata o meno.

Non avendo la Curatela provato che il fallimento si sarebbe chiuso prima con minor sacrificio dei creditori - tenuto sempre conto delle spese di giustizia dovute per la procedura concorsuale (spese neppure indicate dalla Curatela nella prospettazione dei danni) - non possono, dunque, neppure essere considerati danni gli interessi maturati dallo scioglimento volontario della società sino alla declaratoria di fallimento.

Per la domanda di risarcimento degli importi per ICI-IMU dovuti al Comune di si osserva, poi, che, alla luce delle scarse allegazioni dell'attore sul punto, non risulta neppure configurabile un danno in quanto detti importi si sarebbero dovuti pagare anche nel corso di una procedura concorsuale. E ciò perché l'attore non ha provato, né allegato, che il bene immobile sito nel Comune di si sarebbe venduto agevolmente nel corso del fallimento.

La Curatela, inoltre, nulla ha allegato e provato in risposta all'eccezione del convenuto riguardo al fatto che il bene immobile cui si riferisce l'IMU era già sottoposto a procedura esecutiva (pignoramento) e che in tale ambito erano stati esperiti molteplici tentativi di vendita andati deserti. E tale riscontrata carenza allegatoria non consente, dunque, in alcun modo, di ritenere provato il danno indicato dalla Curatela.

Del tutto generico appare, poi, quanto dedotto dalla Curatela circa il fatto che il mancato ricorso al fallimento avrebbe provocato danneggiamenti all'immobile di proprietà della società e sito Comune di non avendo l'attore neppure indicato di che tipologia di danneggiamenti si tratterebbe e non avendo indicato l'ammontare di tali danni. E ciò tanto più se si considera, come allegato dal convenuto, che il bene immobile sito nel Comune di sin dall'anno 2007 era sottoposto a procedura esecutiva, in seno alla quale è stato peraltro nominato un custode giudiziario.

Come già sopra evidenziato, non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre una integrazione di CTU per l'individuazione dei danni, poiché la consulenza si rivelerebbe del tutto esplorativa.

In termini più generali, peraltro, è opportuno evidenziare, anche alla luce degli accertamenti peritali svolti dal consulente tecnico nominato in corso di causa, che l'odierno convenuto, a partire dalla nomina quale amministratore ha tenuto una condotta conservativa procedendo subito con gli adempimenti necessari per la liquidazione necessaria della società amministrata.

Sul punto, osserva il Collegio che, secondo i principi generali, gli amministratori non



possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall'impresa, senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale o incompatibili con la fase di liquidazione della società, e possono essere chiamati a rispondere solo dell'aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale (Cass. civ. n. 19733 del 2.10.2015; Cass. civ. n. 25977 del 29.10.2008).

Al riguardo, la Suprema Corte ha, invero, affermato: “Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l'immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa” (Sezioni Unite n. 9100/2015, in motivazione).

Dunque il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'ex amministratore o del liquidatore per violazione dei propri obblighi deve allegare e provare che sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate, al netto dei ricavi (Cass. civ. n. 22911 dell'11.11.2010; Cass. civ. n. 17033 del 23.06.2008; Cass. civ. n. 3694 del 16.02.2007).

Ebbene, venendo al caso concreto, si osserva che la Curatela neppure ha indicato eventuali azioni tenute dal liquidatore, dalla data dell'apertura della liquidazione volontaria sino al fallimento, connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

Alla luce degli accertamenti peritali espletati in corso di causa, peraltro, è emerso che l'odierno convenuto si è attenuto ad una gestione meramente conservativa dell'impresa e gli esiti della CTU meritano di essere condivisi dal Tribunale poiché opportunamente motivati ed immuni



da vizi logici.

Nella specie il CTU, sulla base degli atti di causa, ha rilevato che *“il primo bilancio formato dal dott. (bilancio al 31.12.2007) è presentato ai soci nell’assemblea del 14 luglio 2008. In quella sede l’amministratore rappresenta alla compagine sociale le problematiche riscontrate: il susseguirsi di organi amministrativi a partire dal 2006 aveva pregiudicato la continuità della sistematicità delle rilevazioni contabili per la frammentarietà ed incompletezza della documentazione rinvenuta; il mancato assolvimento alle obbligazioni nei confronti degli istituti di credito aveva causato vertenze, il passaggio della posizione a sofferenza, con conseguente cessazione di invio degli estratti conto bancari e maturazione di interessi moratori; a causa del contenzioso e della comunicazione da parte dell’istituto di credito dell’entità degli interessi passivi maturati e maturandi, si era potuta determinare un’irrispondenza del dato contabile con quello delle banche e di altre controparti, essendo i primi iscritti sulla base delle condizioni contrattuali originarie; la necessità di operare idonee rettifiche alle poste contabili, nell’ottica di una rappresentazione patrimoniale e finanziaria complessiva della società, in esito ad una revisione dei dati contabili e a un puntuale riscontro degli stessi con quelli delle controparti; l’obbligo per i soci di assumere le decisioni previste dal codice civile riguardo alla continuità aziendale, considerato che, in mancanza di decisioni indirizzate alla ricapitalizzazione della società, non sarebbe stato possibile proseguire l’attività sociale; il deterioramento della situazione patrimoniale della società, con debiti a breve superiori di gran lunga all’attivo circolante e l’acclarata volontà dei soci di non conferire ulteriori apporti di liquidità...il dott. avendo assunto la carica di amministratore unico all’inizio dell’anno 2008, ha formato il progetto di bilancio al 31.12.2007 da sottoporre ai soci per l’approvazione. Detto documento contabile risulta fortemente condizionato da partite aventi carattere straordinario, avendo il neominato amministratore dovuto, in applicazione dei principi contabili che sottintendono la redazione del bilancio, operare sensibili accantonamenti ai fondi rischi generici, ai fondi di svalutazione dei crediti verso clienti e per altri crediti, ulteriori svalutazioni di poste dell’attivo immobilizzato, materiali, immateriali e finanziarie, nonché iscrivere, seppur presuntivamente, oneri per interessi di mora di natura bancaria, sanzioni e interessi passivi su debiti di natura erariale, afferenti ad annualità pregresse, sino ad allora non contabilizzati. La redazione del progetto di bilancio 2007, approvato dall’assemblea dei soci, è, peraltro, riferibile ad accadimenti gestionali non compiuti dal dott. il quale ha predisposto il progetto bilancio sulla scorta di scritture contabili redatte dal precedente amministratore e sulla base di dati e documenti amministrativi consegnatigli, relativamente ai quali il dott. ha inteso operare opportune svalutazioni e appostazioni di partite straordinarie che hanno*



determinato l'ingente perdita di esercizio." (cfr. relazione CTU pag. 193 ss.).

In sostanza il CTU ha evidenziato – come peraltro affermato dalla stessa difesa attorea – che il sig. \_\_\_\_\_ non appena nominato amministratore, ha subito riscontrato l'azzeramento del capitale e quindi la sussistenza di una causa di scioglimento necessario della società ex art. 2484 c.c., convocando tempestivamente l'assemblea per i dovuti adempimenti.

Ebbene, come noto, ogni qual volta all'amministratore risulti la sussistenza di una perdita che riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legislativamente previsto, vengono in rilievo contemporaneamente due obblighi: uno positivo concernente la convocazione senza indugio dell'assemblea per deliberare i necessari e conseguenti provvedimenti, ed uno negativo consistente nell'astenersi dall'intraprendere nuove operazioni sociali. Con la precisazione che, con riferimento, al profilo oggettivo, vanno qualificate come nuove operazioni tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alle liquidazioni delle attività sociali – in quanto, come si è detto, il patrimonio sociale diviene finalizzato alla garanzia dei creditori – siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società (da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2008, n. 17033; Cass. 16.2.2007, n. 3694).

Dall'esame della documentazione in atti e degli approfondimenti svolti dal consulente è emerso che l'assemblea ha deciso di non procedere ad una ricapitalizzazione ed ha, piuttosto, scelto di sciogliere la società con nomina del liquidatore nella persona dello stesso ex amministratore sig. \_\_\_\_\_.

Considerato che, come già sopra evidenziato, la Curatela neppure ha indicato singole "nuove operazioni" che sarebbero state illegittimamente intraprese dal convenuto deve, dunque, rilevarsi l'infondatezza del contestato inadempimento del liquidatore ai doveri sullo stesso incumbenti.

Il CTU, inoltre, ha evidenziato che "*non si perviene, nell'intervallo temporale compreso tra il 2007 e il 2015 ad alcuno scostamento negativo del patrimonio netto.*" (cfr. relazione CTU pag. 196) confermando, dunque, che il liquidatore ha tenuto una condotta conservativa nel rispetto degli obblighi di legge.

Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, essere respinto il primo addebito posto dalla Curatela nei confronti dell'odierno convenuto, non essendo stato provato il contestato inadempimento colpevole causalmente connesso con i danni allegati

**ii) il mancato recupero delle somme illegittimamente introitate dal dr.**

Venendo, dunque, al secondo addebito contestato all'odierno convenuto la Curatela, nell'atto introduttivo del giudizio, ha allegato che "*Dalla lettura del verbale dell'adunanza del 19*





gennaio 2007 (doc. 37), si desume che il dott. *ex amministratore della società fallita nel*  
periodo intercorrente dal 22.05.1998 all'11.05.2006, violando il disposto di cui all'art. 2467 c.c., il  
quale statuisce che "il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato  
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione  
di fallimento della società, deve essere restituito", ha operato, in data 31.12.2005, un indebito  
rimborso di finanziamenti effettuati in favore della società, limitatamente all'importo di €  
81.217,00, corrisposto alla fallita dalla Enterprise s.r.l. a titolo di canone di fitto di azienda."

Secondo la Curatela "Era evidentemente onere del dott. *sopperire all'inerzia del*  
*precedente amministratore, provvedendo al recupero di tale credito, agendo nei confronti del dott.*

*al fine di ricostituire il patrimonio sociale, individuando ed attuando tutte le misure*  
*necessarie alla cura degli interessi della società. Niente di tutto ciò è stato fatto, neanche nel corso*  
*della fase di liquidazione, con inevitabili ripercussioni negative sia per la società che per i creditori*  
*sociali. In particolare, come emerge dal sopra citato verbale "la società*  
*nell'incassare la fattura n.ro 530 emessa nei confronti della società Enterprise s.r.l. per fitto*  
*d'azienda, ha poi riversato la somma non nelle casse sociali, ma direttamente nelle mani del dott.*

*(all'epoca amministratore) a titolo di rimborso dei finanziamenti effettuati negli anni*  
*precedenti".*

Quanto al danno, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento del  
complessivo importo di € 81.217,00, ovvero la somma che il convenuto avrebbe negligenemente  
omesso di recuperare.

A parere del Collegio anche tale addebito deve essere respinto non avendo il curatore  
provato il danno che avrebbe subito la società in conseguenza dell'omissione contestata all'ex  
amministratore.

Invero, come rilevato anche nella giurisprudenza di merito, "quando sia imputato all'organo  
amministrativo e di controllo il mancato incasso d'un credito, maturato dalla società in bonis  
prima del fallimento, non è sufficiente allegare l'inerzia degli amministratori nella riscossione di  
esso, occorrendo piuttosto allegare e provare che il credito è divenuto inesigibile a causa di quella  
inerzia; in difetto, la domanda di risarcimento della Curatela va rigettata." (Corte appello Venezia  
Sentenza n. 823/2019 pubbl. il 06/03/2019; Tribunale di Catania Sentenza n. 1675/2020 pubbl. il  
16/05/2020).

Nel caso di specie, la Curatela non ha, tuttavia, né allegato (neppure a seguito della specifica  
eccezione da parte del convenuto), né tanto meno provato che detto credito darebbe ora inesigibile  
non avendo, dunque, provato il danno causalmente connesso all'inadempimento contestato.



Ebbene, considerato che, come detto, l'attore che agisce per il risarcimento del danno è tenuto, ad allegare e provare non solo il danno, ma anche il nesso eziologico tra il danno e la condotta, asseritamente dolosa o colposa, posta in essere dall'amministratore, la domanda attorea anche sotto tale aspetto deve essere respinta poiché infondata.

**iii) l'illegittimo pagamento delle competenze professionali all'avv.**

Sotto altro profilo la difesa attorea ha, poi, allegato che *“Prima dell'intervenuto fallimento, in data 24.07.2012 (doc. 39), allorquando la società versava in liquidazione, protrattasi fino alla data del fallimento, è stato, altresì, disposto, a mezzo bonifico bancario, in aperta lesione del principio della par condicio creditorum, il pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. per un importo lordo di € 40.033,97.”*

Secondo la Curatela *“Il pagamento effettuato in favore dell'avv. sulla scorta di un illegittimo accordo intervenuto con la società, deve ritenersi indiscutibilmente lesivo della garanzia patrimoniale, anche in considerazione del fatto che la totale assenza di liquidità e la consistenza “rigida” del patrimonio, costituito da un immobile sito in di Catanzaro e da beni strumentali, sottoposti, peraltro, a procedure esecutive, avrebbe in ogni caso impedito il soddisfacimento delle altre pretese creditorie... Nel caso di specie, la società, poi fallita, nella persona del liquidatore, aveva piena consapevolezza, come emerge nel verbale del 14.05.2012 (doc. 44), del grave stato di decozione ed illiquidità in cui versava, nonché della circostanza che, pagando il compenso professionale dell'avv. avrebbe reso difficile, se non impossibile, in assenza di beni che costituissero una garanzia patrimoniale, il soddisfacimento degli altri creditori”.*

Parte attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma corrisposta dal liquidatore all'avv. in violazione della *par condicio creditorum*.

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, sollevata dalla difesa di parte convenuta, di carenza di legittimazione del curatore ad esercitare azione di responsabilità verso gli amministratori per il danno alla massa dei creditori derivante da pagamenti preferenziali, alla stregua dei noti arresti giurisprudenziali di legittimità (Cass., sez. un., n. 1641 del 2017; Cass., n. 25610 del 2018).

Come evidenziato anche dalla recente giurisprudenza di merito risulta, peraltro, irrilevante che tali decisioni della Suprema Corte siano state assunte con riferimento ad ipotesi delittuose di bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, l.f.), sia perché si tratta di fattispecie che tutela la *par condicio creditorum* rispetto a crediti estinti al di fuori delle procedure concorsuali, sia perché



l'elemento soggettivo particolarmente selettivo che compone la fattispecie penale viene appunto a connotare soltanto quella, mentre la responsabilità civile – fermo che l'offensività deve connotare la condotta (qui: pagamenti effettuati, prima della procedura, a favore di un creditore ed in danno degli altri) – prevede un elemento soggettivo diversamente graduato, essendo sufficiente la colpa dell'agente perché la fattispecie sia integrata (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 14/09/2021, n.7286).

Ciò posto, a fronte dell'eccezione del convenuto in merito al fatto che *“Al momento del pagamento, avvenuto nel luglio del 2012, al contrario di quanto affermato nell'atto introduttivo, non esistevano debiti della società che avevano grado di privilegio superiore a quello dell'avv. ad eccezione del credito vantato dalla BNL che, tuttavia, aveva privilegio speciale sull'unico cespite della società già pignorato dalla stessa prima della nomina del liquidatore.”* parte attrice nulla ha provato.

Alla luce degli atti di causa manca, dunque, la stessa prova dell'affermata illegittimità del pagamento contestato (cfr. sentenza del Tribunale di Catanzaro, la n. 484 del 2008, che obbligava la società a corrispondere differenze retributive in favore del dipendente notificata alla società solo in data 15.2.2013).

Nell'atto di citazione, infatti, la Curatela si è limitata ad affermare che *“Nel momento in cui il liquidatore ha concluso la transazione con l'avv. e compiuto l'atto dispositivo, ovvero il pagamento delle competenze in suo favore, esisteva già un consistente passivo, essendo la società in liquidazione debitrice nei confronti di propri dipendenti ed avendo, altresì, la stessa un consistente debito fiscale e bancario”*, ma tale affermazione è rimasta sfornita del necessario supporto documentale. Come anche appare generica la deduzione attorea in merito al fatto che *“Nel momento in cui il liquidatore ha concluso la transazione con l'avv. e compiuto l'atto dispositivo, ovvero il pagamento delle competenze in suo favore, esisteva già un consistente passivo, essendo la società in liquidazione debitrice nei confronti di propri dipendenti ed avendo, altresì, la stessa un consistente debito fiscale e bancario”*, non avendo la curatela provato tale assunto.

Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per una declaratoria di responsabilità dell'odierno convenuto, in relazione all' addebito di cui si discorre.

Deve, inoltre, osservarsi che, con riferimento a tale addebito, parte attrice ha ommesso di svolgere qualsivoglia allegazione sotto il profilo del danno.

Avendo, tuttavia, l'attore richiesto la condanna dell'amministratore al pagamento proprio dell'importo corrisposto nel corso della liquidazione al creditore sociale avv. deve ritenersi



che, secondo la Curatela, il danno cagionato alla società corrisponderebbe proprio con l'importo versato al creditore.

Sul punto deve, tuttavia, osservarsi, in conformità alla giurisprudenza che “il liquidatore di una società di capitali non può essere chiamato a rispondere personalmente per il mancato pagamento dei creditori sociali, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto l'onere di dedurre e provare - non solo, che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto degli obblighi che la legge impone al liquidatore (fatto illecito), - ma anche, con ragionamento contrafattuale, che qualora il liquidatore si fosse diligentemente attenuto a tali obblighi, i risultati della liquidazione dell'attivo patrimoniale avrebbero effettivamente consentito l'eguale ed integrale soddisfazione dei creditori sociali (nesso di causalità fra condotta omissiva e danno).” (Tribunale di Milano Sentenza n. 2718/2023 pubbl. il 03/04/2023).

Nella specie la Cassazione ha affermato che “il danno da risarcire al creditore che sia stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio della " *par condicio creditorum* " (cfr. Cass. 15.1.2020 n. 521).

Si rileva, infatti, che “Nel caso in cui un amministratore effettui pagamenti preferenziali in una situazione di dissesto, questi sarà tenuto a risarcire i creditori lesi dal pagamento preferenziale, ma non per l'intero credito, bensì per il danno da "maggior falcidia" dei crediti insinuati al passivo. Questo è rappresentato dalla differenza tra quanto i creditori avrebbero percepito dal riparto fallimentare se il pagamento non fosse stato effettuato, ed il creditore preferito si fosse insinuato al passivo fallimentare, e quanto hanno effettivamente percepito.” (Tribunale Palermo sez. V, 06/07/2022, n.2990; cfr. altresì Cass., n. 25610 del 2018 laddove si afferma che “Il danno, con riferimento al danno da pagamento preferenziale, è comunque costituito dalla minor soddisfazione che il credito riceve per effetto del compimento dell'atto illegittimo”).

Sotto il profilo degli oneri probatori e di allegazione gravanti sul fallimento che agisca per il risarcimento di tale danno, vanno poi richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, sent. n. 3090 del 1 giugno 2020), la quale ha evidenziato che deve essere fornita la prova, ma ancor prima e necessariamente l'allegazione: - del passivo fallimentare; - dell'attivo fallimentare; - del riparto effettuato; - del riparto che sarebbe stato effettuato se il pagamento preferenziale non fosse avvenuto ed il creditore preferito si fosse invece insinuato al passivo.

In sostanza, in caso di violazione da parte del liquidatore del principio della *par condicio creditorum*, spetta al singolo creditore o, nel caso di fallimento, alla curatela che rappresenta anche la massa dei creditori allegare e provare che, qualora il liquidatore si fosse diligentemente attenuto



alla regola della *par condicio*, i risultati della liquidazione dell'attivo patrimoniale avrebbero effettivamente consentito l'eguale ed integrale soddisfazione dei creditori sociali.

Nella specie spettava alla curatela provare che i creditori sono stati soddisfatti in percentuale inferiore a quanto avrebbero ottenuto se il liquidatore non avrebbe illegittimamente pagato l'avv.

Ebbene, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, rileva il Tribunale che, nel caso di specie, la difesa attorea non ha provato che il suddetto pagamento sarebbe stato effettuato in una situazione di dissesto. Come, infatti, già sopra evidenziato la Curatela non ha provato che già prima del 2016 la società si trovasse in uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 5 Legge fallimentare, *ratione temporis* applicabile.

Inoltre, nel caso di specie, il Fallimento non ha allegato elementi idonei a dimostrare il danno.

In particolare, parte attrice non ha allegato la specifica l'entità del passivo fallimentare e dell'attivo né il riparto tra creditori delle varie categorie, non offrendo, pertanto, al Tribunale elementi idonei a quantificare un ipotetico danno come conseguenza del pagamento preferenziale di cui si discute.

In mancanza di specifiche allegazioni sul punto deve, invero, ribadirsi ancora l'inammissibilità dell'istanza di CTU formulata poiché esplorativa.

Non avendo, dunque, come detto, la curatela assolto all'onere di allegazione e prova sullo stesso incombente, ritiene il Tribunale che nessuna responsabilità possa ascrivarsi al convenuto per aver soddisfatto il creditore senza dare la precedenza ad altri creditori privilegiati, atteso che tale condotta non risulta comunque idonea a cagionare un danno al patrimonio sociale. E del resto, con riferimento ad essa, come già sopra evidenziato, lo stesso atto di citazione risulta carente in ordine alla allegazione del danno patito dal patrimonio sociale, non deducendo nulla al riguardo ed omettendo una specifica quantificazione del predetto danno.

Come rilevato, infatti, nell'ambito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è sufficiente lamentare la violazione, da parte dell'amministratore, delle norme di legge o di Statuto o la non corretta ed oculata gestione della società (quand'anche tali condotte possano avere rilevanza in sede penale), ma è altresì indispensabile dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio della società ed il nesso causale tra la predetta e le suddette condotte.

Per tali ragioni tale addebito deve essere, dunque, respinto.



**iv) la mancata impugnazione della delibera del 14 luglio 2008 ed il mancato esercizio dell'azione di responsabilità contro i precedenti amministratori della società.**

Infine, come ultimo addebito, la Curatela ha contestato all'odierno convenuto la mancata impugnazione della delibera assembleare del 14 luglio 2008, con la quale l'assemblea votò *“all'unanimità per la rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità, così esonerando gli ex amministratori da ogni responsabilità nei confronti della società fallita.”*

Quanto al danno la difesa attorea ha allegato che *“Risulta del tutto evidente l'effettivo pregiudizio arrecato a \_\_\_\_\_ s.r.l. dall'esecuzione di una delibera palesemente illegittima, che ha determinato come diretta conseguenza il mancato esperimento di un'operazione necessaria al perseguimento dell'interesse della società fallita, ovvero l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, che con le loro condotte di mala gestio hanno depauperato il patrimonio sociale...”*.

Nella specie, secondo la Curatela, *“Il dott. \_\_\_\_\_ pertanto, non avendo provveduto all'impugnazione della delibera de qua e conseguentemente non avendo dato seguito all'azione di responsabilità contro gli ex amministratori, è tenuto a risarcire il danno, ad oggi noto, che è derivato alla società in ragione della mancata corresponsione dell'importo pari ad € 134.283,00, quota residua del finanziamento del Patto Territoriale, non erogata in ragione del procedimento di revoca avviato da parte degli organi competenti, nonché per la fideiussione rilasciata, per l'importo di € 32.500,00, in assenza di alcuna autorizzazione, in favore di \_\_\_\_\_ Società Cooperativa a Responsabilità Limitata. Danno, quest'ultimo, che è possibile quantificare proprio nell'importo di € 32.500,00, sino a concorrenza del quale è stata rilasciata la fideiussione e per cui è stata proposta l'ammissione al passivo fallimentare, in considerazione del fatto che la \_\_\_\_\_ S.p.A., cessionaria del credito vantato dal Credito Cooperativo \_\_\_\_\_ ha presentato domanda di insinuazione al passivo per € 50.795,49”*.

La domanda attorea anche sotto tale profilo non può essere accolta poiché infondata.

In primo luogo rileva il Tribunale che la difesa attorea allega un danno da mancato esercizio dell'azione sociale da parte del convenuto nei confronti degli ex amministratori che lo hanno preceduto nella gestione della società \_\_\_\_\_ Srl senza, tuttavia, considerare che *“il legale rappresentante della società a responsabilità limitata, per esercitare l'azione di responsabilità, deve essere autorizzato dall'assemblea dei soci, autorizzazione che costituisce una condizione dell'azione. Né sono ipotizzabili diversificazioni con riferimento alla posizione del liquidatore che, sebbene in una fase sociale diversa, esercita gli stessi poteri degli amministratori, assumendo correlativamente responsabilità secondo i medesimi criteri d'imputazione (art. 2489*



c.c.).” (Tribunale di Milano Sentenza n. 2400/2017 pubbl. il 27/02/2017; nello stesso senso, sempre con riferimento a s.r.l., cfr. Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa, 20/02/2023, n.508).

Nel caso di specie, non essendovi stata pacificamente alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea all’esercizio dell’azione di responsabilità ed in presenza, piuttosto, di una esplicita rinuncia all’azione, non appare, dunque, configurabile alcun inadempimento colpevole in capo al convenuto.

Alla luce degli atti di causa non appare sussistente neppure un eventuale obbligo che sarebbe stato violato da parte del liquidatore odierno convenuto – contrariamente a quanto genericamente affermato da parte attrice – di impugnare la delibera assembleare del 14 luglio 2008, con la quale l’assemblea votò per la rinuncia all’esercizio dell’azione di responsabilità. La difesa attorea ha, invero, omesso di indicare il vizio che invaliderebbe la delibera summenzionata nonché la sanzione (nullità-annullabilità) della delibera, con il corollario che non appare configurabile l’inadempimento contestato al convenuto.

In ogni caso rileva il Collegio che detto addebito non risulta fondato per la ragione assorbente che manca l’allegazione e la prova del nesso causale fra il danno e l’inadempimento contestato all’ex amministratore odierno convenuto.

Per quanto concerne il danno da pari ad € 134.283,00 da “mancata corresponsione dell’importo, quota residua del finanziamento del Patto Territoriale, non erogata in ragione del procedimento di revoca avviato da parte degli organi competenti”, rileva, invero, il Collegio che non risulta in alcun modo provato che l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori avrebbe condotto alla condanna di questi ultimi al pagamento dell’importo richiesto dalla Curatela.

Sulla base degli atti di causa, ed in mancanza di specifiche prove sul punto, non appare, invero, provato che la revoca del finanziamento del Patto Territoriale dipese proprio da una grave negligenza degli ex amministratori.

E le medesime considerazioni devono essere svolte con riferimento al danno di € 32.500,00, pari alla fideiussione rilasciata in favore di Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, mancando la prova che tale danno consegua proprio all’omissione contestata all’odierno convenuto. Alla luce degli atti di causa ritiene, dunque, il Tribunale che manchi la prova del danno indicato dalla Curatela nei propri scritti difensivi e, per tale ragione, anche tale ultimo addebito deve, pertanto, essere respinto.

In definitiva, in ragione di tutto quanto sopra esposto, tutte le domande svolte nei confronti del sig. devono essere respinte poiché infondate.



Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al d.m. 2014 n. 55, come successivamente modificato, tenuto conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa. Invero, come affermato dalla Sprema Corte, “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "*o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia*" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021). Ebbene, posto che , nel caso di specie, la Curatela ha chiesto al Tribunale di condannare il convenuto, al risarcimento in favore del fallimento, della somma “*di € 755.171,30 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidare eventualmente anche in via equitativa*” la domanda, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve essere considerata di valore indeterminabile. Le spese della CTU espletata in corso di causa sono poste definitivamente a carico di parte attrice.

**p.q.m.**

il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta tutte le domande proposte dalla Curatela Fallimento Srl nei confronti di
- condanna Curatela Fallimento Srl alla refusione in favore di delle spese di lite del giudizio, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;
- pone le spese di CTU espletate in corso di causa definitivamente a carico di parte attrice.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28.11.2023.

*Il Giudice estensore*

*Dott.ssa Francesca Rinaldi*

*Il Presidente*

*Dott.ssa Maria Concetta Belcastro*

